

DELIBERAZIONE 14 dicembre 2009, n. 1151

Semplificazione delle procedure per la riparazione dei dispositivi protesici erogati con oneri a carico del SSN alle persone residenti in Toscana.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Piano Sanitario Regionale 2008-2010 che, al punto 5.1.6.7 riconosce le prestazioni di assistenza protesica quali elementi intrinseci del processo di cura e riabilitativo, con particolare riferimento a quelle finalizzate a consentire l'acquisizione ed il mantenimento, da parte delle persone disabili, di competenze per l'autonomia che consentano la migliore qualità di vita;

Visto il Decreto del Ministro della Sanità 27 agosto 1999, n. 332 che individua le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;

Preso atto che il DPCM 29 novembre 2001 "definizione dei livelli essenziali di assistenza" definisce quali Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) per l'assistenza protesica le liste di prestazioni elencate nel suddetto D.M. 332/99;

Rilevato che l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica con oneri a carico del SSN è ordinariamente subordinata allo svolgimento delle seguenti attività: prescrizione del dispositivo necessario da parte di un medico del SSN, autorizzazione amministrativa da parte della azienda Usl di residenza dell'utente, fornitura della protesi da parte della medesima azienda Usl o di un privato fornitore e successivo collaudo che ne attesti la congruenza clinica e la rispondenza alle finalità abilitative;

Considerato che le attuali modalità erogative, in particolare in relazione alla esecuzione delle riparazioni di dispositivi protesici che risultano essenziali per l'autonomia delle persone con disabilità, non consentono una celere soluzione degli specifici problemi di funzionalità dei dispositivi medesimi e comportano appesantimenti procedurali per i cittadini disabili e notevoli disagi correlati anche ai molteplici spostamenti di cui gli stessi si devono far carico per ottenere la riparazione della protesi utilizzata;

Preso atto che le vigenti procedure, che prevedono il ricorso alla visita specialistica ed alla preventiva autorizzazione amministrativa anche per la riparazione di dispositivi protesici, sia su misura sia di serie, determinano un notevole allungamento dei tempi per l'esecuzione della riparazione necessaria e quindi per la consegna all'utente dei dispositivi riparati e nuovamente utilizzabili, comportando inoltre un elevato costo per il

sistema, cui non corrisponde un reale valore aggiunto nella erogazione della prestazione;

Valutato necessario semplificare le modalità erogative delle prestazioni di assistenza protesica e, come prima azione, sperimentare procedure innovative relative alle riparazioni dei dispositivi protesici su misura e di serie assegnati, con oneri a carico del SSN, agli utenti toscani, consentendo un accesso diretto dell'utente presso il soggetto fornitore in grado di effettuare la riparazione;

Ritenuto di prevedere, per i motivi sopra evidenziati e in via sperimentale a partire dal 1 gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2010, che i cittadini toscani aventi diritto alle prestazioni di assistenza protesica ai sensi dell'art. 2 del D.M. 332/99, che necessitano di riparazione del dispositivo protesico dagli stessi utilizzato ed erogato con oneri a carico del SSN, possano accedere in maniera semplificata alla effettuazione della riparazione medesima, anche senza la preventiva prescrizione medica e la preventiva autorizzazione amministrativa rilasciata dalla azienda Usl di residenza, rivolgendosi ad un soggetto fornitore, ubicato in Toscana, che possa provvedere alla stessa;

Stabilito che, con riferimento ai dispositivi protesici di serie erogati agli utenti direttamente da parte delle rispettive aziende Usl di residenza e non da soggetti fornitori privati, siano le medesime aziende Usl a dover provvedere alle necessarie riparazioni, secondo modalità definite a livello aziendale, e pertanto gli utenti si dovranno rivolgere alle sedi aziendali presso le quali è stato consegnato il dispositivo protesico, al fine di ottenere la riparazione del medesimo;

Stabilito che, con riferimento ai dispositivi protesici costruiti su misura erogati da soggetti fornitori privati, gli utenti possano rivolgersi ad un fornitore di fiducia ubicato in Toscana, al fine di ottenere la riparazione del medesimo;

Ritenuto che il soggetto che esegue la riparazione debba in ogni caso essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per svolgere la relativa attività, in particolare per quanto attiene le competenze previste per i tecnici abilitati ad eseguire prestazioni professionali nell'ambito della fornitura di dispositivi protesici;

Ritenuto che l'utente debba dichiarare, tramite autocertificazione da sottoscrivere e da rilasciare al soggetto che esegue la riparazione, che sussistono le condizioni per l'accesso alla prestazione, con riferimento al proprio stato di avente diritto, in deroga alle ordinarie modalità previste per la fornitura dei dispositivi protesici;

Stabilito che il soggetto fornitore ubicato in Toscana,

che esegue la riparazione del dispositivo protesico sia tenuto:

- al rispetto delle vigenti disposizioni normative inerenti i termini di garanzia dei dispositivi protesici erogati con oneri a carico del SSN;

- a valutare la convenienza economica della riparazione, in relazione al costo del dispositivo protesico;

- ad utilizzare, ai fini della fatturazione dei costi relativi alla riparazione medesima, esclusivamente i codici di classificazione ISO previsti nell'allegato 1 al D.M. 27 agosto 1999, n. 332;

- ad attenersi alle tariffe, correlate ai suddetti codici, individuate nell'allegato 1 al D.M. 27 agosto 1999, n. 332;

- ad allegare l'autocertificazione sottoscritta dall'utente al documento con il quale viene richiesto il pagamento della prestazione resa all'azienda usl di residenza dell'utente;

Valutato che dall'esecuzione del presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale né a carico dei bilanci delle aziende sanitarie, in quanto le spese inerenti le riparazioni dei dispositivi protesici sono attualmente già previste nei LEA e già sostenute da parte delle aziende sanitarie ed in quanto le innovazioni introdotte con il presente atto riguardano esclusivamente le procedure erogative;

Visti:

il Decreto del Ministro della Sanità 27 agosto 1999, n. 332 e ss.mm.;

il D.P.C.M. 29 novembre 2001;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di semplificare, per le persone residenti in Toscana, le modalità erogative delle prestazioni di assistenza protesica e, come prima azione, sperimentare procedure innovative relative alle riparazioni dei dispositivi protesici e degli ausili forniti con oneri a carico del SSN, consentendo un accesso diretto dell'utente presso il soggetto fornitore in grado di effettuare la riparazione medesima;

2. di stabilire l'avvio di una sperimentazione, a partire dal 1 gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, che consenta agli utenti toscani aventi diritto alle prestazioni di assistenza protesica ai sensi dell'art. 2 del D.M. 332/99, che necessitano di riparazione del dispositivo protesico dagli stessi utilizzato ed erogato con oneri a carico del SSN, di accedere in maniera semplificata alla effettuazione della riparazione medesima, anche senza la preventiva prescrizione medica e la preventiva autorizzazione amministrativa rilasciata dall'azienda

Usl di residenza, rivolgendosi ad un soggetto fornitore, ubicato in Toscana, che possa provvedere alla stessa;

3. di stabilire che con riferimento ai dispositivi protesici di serie, erogati agli utenti direttamente da parte delle rispettive aziende Usl di residenza e non da soggetti fornitori privati, siano le medesime aziende Usl a dover provvedere alle necessarie riparazioni, secondo modalità definite a livello aziendale, e pertanto gli utenti si dovranno rivolgere alle sedi aziendali presso le quali è stato consegnato il dispositivo protesico, al fine di ottenere la riparazione del medesimo;

4. di stabilire che, con riferimento ai dispositivi protesici costruiti su misura erogati da soggetti fornitori privati, gli utenti possano rivolgersi ad un fornitore di fiducia, ubicato in Toscana, al fine di ottenere la riparazione del medesimo;

5. di stabilire che l'utente debba dichiarare, tramite autocertificazione da sottoscrivere e da rilasciare al soggetto che esegue la riparazione, che sussistono le condizioni per l'accesso alla prestazione, con riferimento al proprio stato di avente diritto, in deroga alle ordinarie modalità previste per la fornitura dei dispositivi protesici;

6. di stabilire che il soggetto che esegue la riparazione del dispositivo protesico debba in ogni caso essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per svolgere la relativa attività, in particolare per quanto attiene le competenze previste per i tecnici abilitati ad eseguire prestazioni professionali nell'ambito della fornitura di dispositivi protesici;

7. di stabilire che il soggetto fornitore, ubicato in Toscana, che esegue la riparazione del dispositivo protesico sia tenuto:

- al rispetto delle vigenti disposizioni normative inerenti i termini di garanzia dei dispositivi protesici erogati con oneri a carico del SSN;

- a valutare la convenienza economica della riparazione, in relazione al costo del dispositivo protesico;

- ad utilizzare, ai fini della fatturazione dei costi relativi alla riparazione medesima, esclusivamente i codici di classificazione ISO previsti nell'allegato 1 al D.M. 27 agosto 1999, n. 332;

- ad attenersi alle tariffe, correlate ai suddetti codici, nell'allegato 1 al D.M. 27 agosto 1999, n. 332;

- ad allegare l'autocertificazione sottoscritta dall'utente al documento con il quale viene richiesto il pagamento della prestazione resa all'azienda usl di residenza dell'utente;

8. di dare mandato ai Direttori Generali delle aziende Usl affinché garantiscano l'applicazione delle dispo-

zioni contenute nei precedenti punti ed attivino un monitoraggio degli esiti della sperimentazione, anche al fine di definire le misure di controllo necessarie a prevenire eventuali abusi;

9. di dare atto che dall'esecuzione del presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale né a carico dei bilanci delle aziende sanitarie in quanto le spese inerenti le riparazioni dei dispositivi protesici sono attualmente già previste nei LEA e già sostenute da parte delle aziende sanitarie ed in quanto le innovazioni introdotte con il presente atto riguardano esclusivamente le procedure erogative.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f) della Legge Regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2, della medesima LR 23/2007.

*Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini*

DELIBERAZIONE 14 dicembre 2009, n. 1153

Protocollo di intesa fra la Regione Toscana ed il Ministero della Giustizia per lo svolgimento di attività congiunte nell'ambito carcerario. Approvazione schema.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Costituzionale 3/2001 di modifica al Titolo V della Costituzione Italiana che prevede l'assunzione da parte delle Regioni e delle Amministrazioni locali del ruolo di programmazione, coordinamento e attuazione di una serie di materie a competenza esclusiva o concorrente;

Visto il DPCM del 1 Aprile 2008, concernente "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e dei beni strumentali in materia di sanità penitenziaria";

Visto il documento "Linee guida in materia di inclusione sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria", approvato il 19 Marzo 2008 dal Ministero della Giustizia e dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome, che prevede la possibilità di sviluppare patti di inclusione sociale a livello regionale e/o locale anche tra la Regione ed il Ministero della Giustizia nell'ambito delle politiche sociali del settore carcerario;

Vista la LR 40/05 "Disciplina del servizio sanitario regionale", la quale detta i principi e le regole di funzionamento e di accesso al sistema sanitario nella Regione Toscana;

Vista la LR 41/05 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale", con riferimento specifico all'art. 3, che detta i principi del sistema sociale integrato, ed all'art. 58, che detta le politiche per le persone a rischio di esclusione sociale;

Vista la LR 64/05 "Tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari ubicati in Toscana";

Visto il Protocollo di intesa firmato in data 5 Aprile 1990 dal Ministero della Giustizia e dalla Regione Toscana per l'attuazione di attività congiunte socio-sanitarie nell'ambito carcerario;

Ritenuto necessario aggiornare il sopracitato Protocollo di intesa sulla base del cambiamento istituzionale e normativo intercorso in questo periodo di attuazione del protocollo, ma soprattutto per venire incontro alle mutate esigenze della popolazione sottoposta a pene detentive, nelle sue diverse accezioni, ai fini di una corretta esecuzione della pena nel rispetto della dignità umana, dei principi costituzionali, nonché di una piena riabilitazione della persona detenuta e di un più agevole reinserimento della stessa nella società al termine della pena;

Considerato che con il nuovo protocollo con il Ministero della Giustizia si prevede di attivare una serie di attività congiunte rivolte al sostegno delle persone detenute ed ex-detenute coprendo le sue diverse necessità in ambito: familiare, sociale, sanitario, dell'istruzione anche universitaria e della formazione professionale, lavorativo, dell'adeguatezza delle strutture carcerarie, religioso, culturale, sportivo e ricreativo, nonché di lavoro e formazione congiunta da parte del personale degli enti coinvolti;

Ritenuto opportuno approvare lo schema del nuovo "Protocollo di intesa fra il Ministero della Giustizia e la Regione Toscana" per l'attuazione delle attività in ambito carcerario, allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che la stipula della suddetta proposta non comporta oneri di spesa a carico della Regione Toscana;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni sopra espresse, lo